

SABATO 19 SETTEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Attenzione a ritenere la riforma della riscossione coattiva come una priorità - pag. 2
- Esonero da TOSAP e COSAP fino al 31 dicembre per i pubblici esercizi - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Sgravi contributivi per le aziende che non chiedono la CIG: le prime indicazioni dell'INPS - pag. 15
- Riforma delle pensioni: APE sociale e opzione donna nella legge di Bilancio 2021 - pag. 17
- Sicurezza in azienda. Lo smart working come "passaporto" per il futuro del lavoro - pag. 19

FINANZIAMENTI


- Internazionalizzazione imprese: contributo a fondo perduto potenziato fino al 50% - pag. 25

IN EVIDENZA

Attenzione a ritenere la riforma della riscossione coattiva come una priorità

di Filippo Dami - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena


Nel dibattito sui contenuti della possibile riforma del sistema fiscale, fanno irruzione i dati contenuti nella Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2019 della Corte dei Conti. In particolare, dai risultati delle attività di riscossione emerge un quadro desolante che, secondo alcuni, implicherebbe la necessità di far diventare centrale una revisione del sistema di riscossione coattiva, magari accompagnandolo da qualche forma di smaltimento facilitato dello stock delle cartelle di pagamento "incagliate". In verità la riforma del sistema di riscossione non sembra una priorità; tantomeno, nell'attuale momento storico possono essere messi in discussione i meccanismi di possibile dilazione nel pagamento dei tributi. Serve, semmai, intervenire "a monte", rendendo più equo ed efficiente l'adempimento spontaneo del contribuente...

Nel dibattito sui possibili contenuti ha presentato lo scorso 24 giugno. della **riforma del sistema fiscale**, Tra i molti temi che vengono affrontati relativamente alle **questioni tributarie**, ha già destato un certo interesse quanto si legge in merito ai risultati delle attività per il 2019, che la Corte dei Conti di **riscossione coattiva**. A 

Sicurezza in azienda. Lo smart working come "passaporto" per il futuro del lavoro

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari)

Lo smart working emergenziale ha cambiato l'organizzazione del lavoro. Produttività e rimodulazione dell'orario di lavoro, in attuazione ai protocolli di sicurezza, sono stati gli effetti immediati del lavoro da remoto sperimentato durante i mesi del lockdown, oggi divenuti essenziali per sostenere la ripresa e la riprogettazione delle attività. Se il distanziamento sembra essere l'unico strumento efficace di organizzazione del lavoro in applicazione dell'obbligo di tutela e sicurezza generale al cui rispetto sono tenute le aziende, perché non continuare a ricorrere al lavoro agile anche dopo la fine dello stato di emergenza?

Siamo ormai consapevoli del fatto di avere imboccato una **strada senza ritorno**. Gli effetti della sperimentazione dello **smart working** che sono il portato più immediato della pandemia sono sotto gli occhi di tutti. E ciò anche senza necessariamente scomodare i dati pubblicati dalle diverse ricerche che si sono avvicinate in quest'ultimo periodo le quali, peraltro, mettono in evidenza che **oltre il 60% dei lavoratori non vorrebbe più tornare indietro** e sarebbe addirittura disposto ad essere retribuito con premi variabili legati 

Fisco

L'Editoriale di Filippo Dami

Attenzione a ritenere la riforma della riscossione coattiva come una priorità

di Filippo Dami - Professore associato di Diritto tributario presso l'Università di Siena

Nel dibattito sui contenuti della possibile riforma del sistema fiscale, fanno irruzione i dati contenuti nella Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2019 della Corte dei Conti. In particolare, dai risultati delle attività di riscossione emerge un quadro desolante che, secondo alcuni, implicherebbe la necessità di far diventare centrale una revisione del sistema di riscossione coattiva, magari accompagnandolo da qualche forma di smaltimento facilitato dello stock delle cartelle di pagamento "incagliate". In verità la riforma del sistema di riscossione non sembra una priorità; tantomeno, nell'attuale momento storico possono essere messi in discussione i meccanismi di possibile dilazione nel pagamento dei tributi. Serve, semmai, intervenire "a monte", rendendo più equo ed efficiente l'adempimento spontaneo del contribuente...

Nel dibattito sui possibili contenuti della **riforma del sistema fiscale**, alla quale il Governo ha annunciato di lavorare, fa "irruzione" quanto indicato nella Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2019, che la Corte dei Conti ha presentato lo scorso 24 giugno.

Tra i molti temi che vengono affrontati relativamente alle **questioni tributarie**, ha già destato uno specifico interesse quanto si legge in merito ai risultati delle attività di **riscossione coattiva**. A pagina 15 della propria sintesi la stessa Corte rileva, al riguardo, che "il volume complessivo delle riscossioni a mezzo ruoli fra il 2000 e il 2019 è stato di 133,4 miliardi, a fronte di un carico netto di 1.002,8 miliardi, con un indice di riscossione del 13,3 per cento", che risulta, nella sua serie storica, "mediamente più elevato per gli anni risalenti" riducendosi "pressoché progressivamente negli anni successivi".

Si tratta di dati che, secondo i magistrati contabili, "mettono bene in evidenza i **limiti** dell'attuale sistema di riscossione non spontanea dei crediti pubblici", specialmente con riferimento ai meccanismi di adempimento rateale i quali, "nonostante le ottimistiche previsioni che - un decennio fa circa - hanno accompagnato l'istituzionalizzazione di tale forma di pagamento", non hanno in alcun modo migliorato il tasso di riscossione.

Anzi, sempre per quanto si legge nella sintesi, "**il peso preponderante** delle riscossioni realizzate in ambiti diversi dalla tradizionale attività di riscossione coattiva, è destinato a riflettersi sui piani operativi e quindi sugli obiettivi istituzionali dell'Agente della riscossione, sempre più proiettato a gestire piani di rateizzazione, riconducibili ad una surrettizia attività finanziaria, ovvero istanze di definizione agevolata, ormai consentite in via pressoché permanente, a discapito della tradizionale attività di riscossione coattiva", tanto

da chiedersi se "in una prospettiva di consolidamento delle menzionate propensioni operative in atto ormai da più anni, l'affievolirsi delle azioni di riscossione coattiva sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale", dovendosi peraltro considerare anche lo scarso successo, in termini di recupero effettivo delle risorse, delle varie "rottamazioni" succedutesi nel tempo.

Da questa analisi, alcuni commentatori, da un lato, hanno ipotizzato la necessità di dare **centralità**, nella prospettata riforma, a una **revisione della disciplina della riscossione** e, dall'altro, immaginato che la stessa sia accompagnata da una "**pulizia**" del c.d. "**magazzino delle cartelle fiscali**", che il Presidente della Commissione Finanze **Luigi Marattin**, in una recente intervista, non ha escluso, ipotizzando che si possa accompagnare a una voluntary disclosure sul contante, bilanciata da una digitalizzazione dei sistemi di pagamento.

Personalmente, nutro forti perplessità per ciascuno di questi possibili scenari. Anzitutto, ritengo che quella della modifica dell'attuale disciplina (e dei correlati meccanismi) di **riscossione coattiva** non sia assolutamente la priorità di una (per il resto auspicabile) riforma del nostro sistema tributario. E ciò non solo perché quelle che attualmente conosciamo non sembrano disposizioni inadeguate ad assicurare il recupero delle somme non versate (che, infatti, tali tipicamente restano perché intervengono su condizioni patrimoniali ab origine irrimediabilmente deteriorate), ma per un'ulteriore (se non propedeutica) considerazione, che si spiega utilizzando un triste paragone al quale ci ha purtroppo abituati la situazione sanitaria che stiamo vivendo: la **riscossione coattiva** sta alla corretta attuazione del rapporto tributario, come il ricovero in terapia intensiva alla cura di un malato contagiato da una forma virale.

Tradotto, significa che quando il contribuente finisce sotto l'attenzione dell'Agente della riscossione è perché, almeno nella maggioranza dei casi, qualcosa non ha funzionato a dovere nelle fasi precedenti. Sono queste ultime quelle sulle quali si deve quindi sviluppare lo sforzo di un reale intervento riformatore.

Intendo dire che l'**infedeltà fiscale** dei contribuenti (e, quindi, la mancata corresponsione dei tributi dovuti) non si contrasta intervenendo sulle disposizioni che regolano il recupero delle somme non versate, ma cercando di relegare questa ad una ipotesi circoscritta di reale patologia.

Il che implica la necessità di rendere più equa e, soprattutto, efficiente la dinamica (fisiologica) dell'adempimento (spontaneo) dell'obbligo impositivo. E, per far questo, non serve soltanto - e come da sempre (con una sorta di litania) viene sottolineato - approntare una reale **semplificazione degli adempimenti** (che soddisfi altresì l'esigenza di facilitare l'azione di controllo da parte degli Uffici), ma anche rendere **sostenibile**, sul piano strettamente finanziario, l'**onere che grava sul contribuente** (che, infatti e come detto, subisce tipicamente l'azione di recupero su un patrimonio da tempo dissolto).

Ecco perché le censure ai meccanismi di pagamento rateizzato non colgono nel segno, almeno se le si devono leggere come sollecitazione a una loro riconsiderazione.

È stato, infatti, proprio il loro **progressivo**

rafforzamento che ha evitato in questi anni che lo stock del "magazzino delle cartelle" assumesse proporzioni ben più preoccupanti di quelle (già rilevanti) che, come visto, sono state comunque registrate, anche considerando il perdurare (e ora l'acutizzarsi) di una crisi economica che impone, nel necessario coordinamento di tutti gli interessi generali costituzionalmente protetti, un sacrificio (controllato) anche di quello fiscale.

Con la conseguenza per cui, se davvero il problema, come la Corte dei Conti segnala, è la **gestione dei piani di rateizzazione** da parte degli agenti della riscossione, quello che merita un ripensamento non sono le disposizioni che consentono la dilazione, ma la dinamica organizzativa dell'attività di questi ultimi.

Tutto questo, ovviamente, non trascurando l'efficace perseguimento (che già il nostro sistema penal-tributario conosce) delle **condotte fraudolente**, proprie di coloro che sottraggono scientemente i beni sui quali lo Stato potrebbe altrimenti soddisfarsi.

Nella prospettiva sin qui assunta, infine, non sembra imminente neppure la necessità di approntare **condoni** e nuove **rottamazioni** che, da un lato, costituiscono la dimostrazione dell'incapacità di un sistema tributario di operare secondo dovuti canoni di efficienza e di equità e, dall'altro, fiaccano le positive pulsioni dei contribuenti onesti, per di più, al prezzo, come ha segnalato la Corte dei Conti, di portare nelle casse dello Stato somme ben inferiori alle originarie aspettative.

Fisco

Nel decreto Agosto

Esonero da TOSAP e COSAP fino al 31 dicembre per i pubblici esercizi

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

Proroga di due mesi - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 - per l'esonero, a favore degli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP). Slitta a fine anno anche il termine per la presentazione, in via telematica, di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, come anche la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strada (dehors, pedane, tavolini, etc.) senza preventiva autorizzazione. Sono alcune delle novità del decreto Agosto in materia di tributi locali.

Il **decreto Agosto** ha previsto una serie di novità in materia di tributi locali. Dalla **TOSAP/COSAP** alla **TASI**, dalle **tasce automobilistiche** fino alla **riscossione delle entrate degli enti locali**: cosa cambia?

Proroghe per l'esonero della TOSAP/COSAP e per le concessioni

L'art. 109 del D.L. n. 104/2020 proroga al 31 dicembre 2020 i termini del 31 ottobre 2020 contenuti nell'art. 181 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Leggi anche Decreto Rilancio: pubblici esercizi esonerati da TOSAP e COSAP

Sono, quindi, **prorogati per due mesi** dal 31 ottobre al **31 dicembre 2020** i termini:

- per l'**esonero** per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP);
- per la presentazione, in via telematica, di **domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- per la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strada (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, etc.) **senza chiedere preventiva autorizzazione**.

Esonero TOSAP/COSAP

Alla luce di tale modifica, le **imprese di pubblico esercizio** di cui all'art. 5, legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono **esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**).

Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di **autorizzazioni** concernenti l'**utilizzazione del suolo pubblico**. Si tratta degli:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (**ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie** ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie** ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in **sale da ballo, sale da gioco**, locali notturni, **stabilimenti balneari** ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Non sono oggetto di modificazioni le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'art. 181, D.L. n. 34/2020 in base alle quali i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della TOSAP e della COSAP.

Ristoro ai comuni per le minori entrate

La proroga dell'esenzione comporta **minori entrate per i comuni**.

Per il ristoro delle minori entrate il Fondo (art. 181, comma 5, D.L. n. 34/2020) è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data del 15 agosto 2020.

Novità in materia di maggiorazione ex TASI

L'art. 108 del decreto Agosto stabilisce che "1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»".

Nella relazione che accompagna il decreto Agosto" è detto che "la norma elimina una imperfezione della legge di Bilancio per il 2020, precisando la modalità di applicazione della **maggiorazione dell'aliquota IMU** nella misura dello 0,8 per mille. La modifica ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la **maggiorazione TASI** sulle **abitazioni principali di lusso**, su **fabbricati merce** e sui **fabbricati** appartenenti al **gruppo catastale D** di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi".

Differimenti in materia di tasse automobilistiche

L'art. 107, D.L. n. 104/2020 contiene alcuni differimenti in materia di tasse automobilistiche, apportando modificazioni alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 99/2009.

Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi **nove mesi** (in precedenza il termine era fissato al **primo semestre**) dell'anno 2020, per i veicoli concessi in **locazione a lungo termine senza conducente** le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 (in precedenza il termine era fissato al 31 luglio 2020) senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, si posticipa dal 30 aprile al **30 settembre 2020**

il termine per l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che disciplina le modalità di l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli.

Tributi locali: proroga della riscossione coattiva

L'art. 99 del decreto Agosto proroga al 15 ottobre 2020 il termine del 31 agosto di cui all'art. 68, comma 1, del decreto Cura Italia n. 18/2020. La disposizione riguarda anche i tributi locali.

In virtù di questa modificazione, sono **sospesi i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 (in precedenza il termine era fissato al 31 agosto 2020), derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da **ingiunzioni fiscali degli enti territoriali** e da **accertamenti esecutivi degli enti locali**. È previsto che i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Entrate locali: riscossione diretta società in house

L'art. 111 del D.L. n. 104/2020, infine, corregge un'imperfezione contenuta nella legge di Bilancio 2020, relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli Enti locali.

Viene corretto un errore contenuto nei commi 786 e 788 dell'art. 1, legge n. 160/2019, laddove consente l'incasso diretto delle entrate degli Enti locali anche ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), n. 4, D.Lgs. n. 446/1997, vale a dire le società a **capitale misto pubblico-privato**.

La nuova norma **esclude** per tali soggetti la possibilità di **riscuotere direttamente** i versamenti delle entrate locali e restituisce tale facoltà alle società in house interamente con capitale pubblico.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Split payment e recupero dell'Iva versata: cosa deve fare la P.A.

Nel caso in cui la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione da parte del fornitore, ma trattasi di un pagamento indebito eseguito dal committente pubblica amministrazione che può dar luogo ad azione di ripetizione ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione, è possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'E-rario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, l'ente pubblico dovrà effettuare in regime di split payment. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 378 del 18 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 378 del 18 settembre 2020 in tema di **split payment** e recupero del **versamento IVA duplicato**. In tema di split payment di cui all'articolo 17-ter decreto IVA, è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell'articolo 26 del decreto IVA, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime **di split payment**, la stessa deve essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.

Conseguentemente, la **Pubblica Amministrazione** committente o cessionaria:

- nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della **nota di variazione** nel registro "IVA vendite" di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA, fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti", al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
- nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d'imposta versata in eccesso rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura a scomputo dei successivi **versamenti IVA** da effettuare nell'ambito dello split payment.

Nel caso in cui la duplicazione del **versamento IVA** mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una **nota**

di variazione ex articolo 26 del decreto IVA da parte del fornitore, ma trattasi di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all'articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all'articolo 1241 e segg. del c.c., è possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'E-rario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale, il contribuente dovrà effettuare in regime di split payment.

A tale fine, sarà cura del contribuente evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito e del relativo importo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 378

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Conferimento di meri diritti di usufrutto: inapplicabilità del regime del realizzo controllato

Il conferimento di meri diritti di usufrutto non è idoneo ad integrare in capo al conferente l'esistenza di una partecipazione oggetto di scambio, quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima, con conseguente inapplicabilità del regime a "realizzo controllato", di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 381 del 18 settembre 2020 con cui ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della novella introdotta dal Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 381 del 18 settembre 2020 riguardante lo **scambio di partecipazioni** mediante conferimento.

Il **Decreto Crescita**, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

In particolare, così si interviene sulla disciplina fiscale

dello **scambio di partecipazioni**, ossia lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate".

Sul punto è stato precisato che la disposizione in commento **non** delinea un regime di **neutralità fiscale** delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "**regime a realizzo controllato**").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. '**valore normale**' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (neutralità indotta).

Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

La fruizione del regime fiscale di cui all'articolo 177, comma 2 del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze:

-i **soggetti scambiati**/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

-mediante tali **conferimenti**, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11-bis del **Decreto Crescita**, con l'inserimento del comma 2-bis per cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.177 citato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

-le **partecipazioni** conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili

nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni,

-le partecipazioni sono **conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Perciò il comma 2-bis estende il regime del c.d. "**realizzo controllato**" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla norma.

Per effetto della novella il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del **controllo** sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Il comma 2-bis, amplia in altri termini l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non è più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla **società conferitaria**.

La collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle "**partecipazioni conferite**" lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni».

Per cui la norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la **riallocazione** delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Al riguardo i conferimenti rilevanti ai fini del comma 2-bis devono avere quindi ad oggetto "partecipazioni" la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata. La titolarità di un diritto reale di godimento quale l'usufrutto sulle partecipazioni della società conferita, ancorché munito dei corrispondenti diritti di voto, preclude la configurabilità di uno 'scambio' tra le

partecipazioni oggetto di conferimento (la titolarità delle quali permane in capo ai nudi proprietari, non conferenti), e le partecipazioni ricevute dal conferente. Il conferimento di meri diritti di usufrutto non è idoneo ad integrare in capo al conferente l'esistenza di una partecipazione oggetto di scambio - quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima - con conseguente inapplicabilità del regime a "realizzo controllato", di cui al comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 381

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Prelevamenti bancari: presunzione di maggior reddito non applicabile ai lavoratori autonomi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19497, depositata il 18 settembre 2020, ha nuovamente precisato che hanno valore presuntivo di maggior reddito non dichiarato anche i prelevamenti bancari, ma solamente in riferimento a contribuenti titolari di reddito d'impresa, a differenza invece di quanto avviene per i liberi professionisti. Pertanto, non operando alcuna presunzione legale, l'Ufficio deve dimostrare il collegamento tra il prelevamento e l'attività economica del lavoratore autonomo.

L'Ufficio eseguiva degli accertamenti bancari nei confronti di un lavoratore autonomo, dalle cui risultanze scaturiva un avviso di accertamento con il quale si contestava un maggior reddito, con relativa tassazione ai fini delle imposte dirette ed Iva; nell'atto impositivo, con apposito rilievo, veniva altresì ritenuto sussistente il presupposto Irap e tale imposta veniva dunque richiesta. Il contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP. L'Ufficio proponeva quindi appello e la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, giudicava corretta e fondata la pretesa erariale. In particolare i giudici ritenevano legittima la ricostruzione dei maggiori redditi sulla base della somma di prelevamenti e versamenti riscontrati sui c/c, spettando al contribuente l'onere di prova contraria che però non era stato adempiuto. La decisione veniva dunque impugnata, con contestazione sia sull'applicabilità della

presunzione di ricavi derivanti da prelevamenti, sia sull'assoggettamento ad Irap del soggetto verificato.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19497, depositata il 18 settembre 2020, ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, con rinvio della causa alla CTR. I giudici di appello avevano ritenuto operante, in riferimento a tutti i movimenti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, la presunzione della loro riferibilità all'attività economica del titolare del c/c. Così facendo la CTR aveva però violato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa. Pertanto detta presunzione non opera in riferimento ai lavoratori autonomi, qualifica rivestita nella specie dal ricorrente. Conseguentemente è l'Ufficio che deve dimostrare la riconducibilità dei prelevamenti all'attività del libero professionista, senza potersi avvalere di alcuna presunzione legale. Corretta risultava invece la decisione della CTR in merito alla pretesa ai fini Irap avanzata dall'Agenzia: nella dichiarazione del contribuente si rinvenivano infatti voci per compensi a terzi che avevano eseguito prestazioni afferenti l'attività professionale. La presenza di collaboratori o comunque il rapporto con altri professionisti, pur senza vincolo associativo, è indice sintomatico di una struttura organizzativa autonoma, presupposto appunto per l'assoggettamento ad Irap.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Omessa dichiarazione: legittima la contestazione effettuata sulla base dei dati della Lista Falciani

L'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico. A tal fine, sono legittimamente utilizzabili sia in sede di accertamento, sia di contenzioso i dati del contribuente contenuti nella Lista Falciani, essendo del tutto irrilevante l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la successiva violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto bancario.

datore di lavoro, che di fatto non godono di una copertura costituzionale. I predetti elementi, però, devono essere attentamente vagliati dal giudice di merito sulla base degli ulteriori riscontri allegati dall'Amministrazione finanziaria e delle eventuali contestazioni mosse dal contribuente. Questo è il principio di diritto emesso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19446 depositata il 18 settembre 2020.

L'Agenzia delle entrate, all'esito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, emetteva nei confronti di un imprenditore e del suo procuratore delegato un atto con il quale irrogava una sanzione derivante dall'omessa dichiarazione di redditi, accertando anche maggiori redditi, in relazione ad un conto corrente detenuto presso una banca elvetica. La ricostruzione delle imposte evase era effettuata sulla base delle risultanze della Lista Falciani nella quale comparivano anche i nomi dei contribuenti. Avverso detti provvedimenti, le difese depositavano un ricorso nella CTP competente, che però veniva rigettato. La decisione era confermata anche dalla CTR, che riteneva pienamente utilizzabili i dati contenuti nella Lista Falciani, consolidati anche dai numerosi riscontri effettuati dall'amministrazione finanziaria relativi all'identità degli appellanti, alle attività svolte e dalla completa disponibilità dei predetti ad operare sul conto straniero senza nemmeno aver disconosciuto i poteri gestori o la loro estraneità rispetto alla posizione bancaria. Avverso la suddetta sentenza i contribuenti proponevano ricorso in cassazione per rappresentare, in sostanza, l'inutilizzabilità dei dati e delle informazioni contenute nella nota Lista.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19446/2020, ha respinto il ricorso dei contribuenti. Preliminarmente, i giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento, hanno ribadito che la presunzione legale in ordine alla presunta evasione desunta dai dati della Lista Falciani non è retroattiva, ma ciò non preclude all'Amministrazione finanziaria di provare l'esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in modo occulto in paesi a fiscalità privilegiata anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti. Parimenti, prosegue la Corte, è stata esclusa anche l'inutilizzabilità dei suddetti dati per effetto della condotta illecita posta a monte dell'azione dell'ufficio fiscale estero, in quanto deve essere riferita alla sola persona del Falciani. Nel caso di specie, la pretesa fiscale avanzata dall'Amministrazione Finanziaria nonché la contestuale applicazione delle sanzioni, a seguito della mancata dichiarazione dei redditi e degli investimenti finanziari dei ricorrenti, erano fondate sui dati contenuti nella Lista Falciani.

I predetti, inoltre, erano stati oggetto di ulteriori verifiche ed accertamenti da parte dell'Ufficio, dai quali emergevano molteplici riscontri e corrispondenze in ordine all'identità, l'utilizzo del conto e della contestuale mancata contestazione o disconoscimento dei poteri gestori a loro attribuiti e, da ultimo la loro riconducibilità alla posizione bancaria individuata. Tali circostanza non erano mai state contestate dai ricorrenti. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Anche l'esecutore testamentario è tenuto al pagamento dell'imposta di successione

Nell'ambito del pagamento dell'imposta di successione, fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 379 del 18 settembre 2020. Poiché l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, è tenuto al pagamento dell'imposta di successione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 379 del 18 settembre 2020 in tema **successioni**.

Con l'apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte, si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona. La **devoluzione ereditaria** può avvenire per disposizioni di legge o mediante testamento.

L'articolo 701 del codice civile prevede che anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. Ciò posto, ai sensi dell'articolo 28 del TUS sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità, i legatari, i loro legali rappresentanti, i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari, nonché nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente.

Dalla **dichiarazione di successione** devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi: le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori, il valore globale netto dell'asse ereditario e gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

In ragione dell'ufficio di **esecutore testamentario**, il soggetto è tra i quelli obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lett. a) del TUS, che a indicare gli elementi richiesti dalla normativa.

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta di successione, l'articolo 36, comma 3 del TUS dispone che fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.

Pertanto, poiché l'esecutore testamentario è tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ed è possessore dei beni dell'eredità, è tenuto al pagamento dell'imposta di successione. Le disposizioni testamentarie in esame configurano, infatti, dei legati obbligatori di somme di denaro che produrranno i loro effetti in capo ai legatari solo successivamente all'alienazione degli immobili cui è tenuto l'esecutore testamentario.

Infatti, quando all'esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota, e la relativa imposta di successione sarà riliquidata.

Inoltre, gli uffici, nel redigere il **certificato di successione** del quale devono richiedere la trascrizione devono includere tutti i beni immobili inseriti nella dichiarazione di successione.

La trascrizione deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.

Alla luce di quanto delineato, l'imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli

artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell'asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l'**attivo ereditario**, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 379

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime agevolato per trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzione: l'atto di compravendita

L'agevolazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, non prescrive per l'acquisto dell'intero fabbricato la redazione di un unico atto, né impone, quando il fabbricato è composto da più unità immobiliari, la redazione dell'atto di compravendita delle unità che compongono l'intero fabbricato in un unico contesto. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 384 del 18 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 384 del 18 settembre 2020 in tema di applicazione **dell'imposta di registro**, ipotecaria e catastale nella **misura fissa di euro 200** ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Il **decreto crescita**, DL n. 34 del 2019, ha previsto all'art. 7 che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti **condizioni**:

-l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

-l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l'**intero fabbricato**, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

-alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,

-ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near Zero Energy Building"), "A" o "B";

-all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell'intero fabbricato.

Se non sono rispettate queste condizioni, in base alle quali è stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.

La descritta disposizione agevolativa non prescrive per l'acquisto dell'intero fabbricato la redazione di un unico atto, né impone, quando il fabbricato è composto da più unità immobiliari, la redazione dell'atto di compravendita delle unità che compongono l'intero fabbricato in un unico contesto.

A tali considerazioni fondate sul tenore letterale della norma in argomento, occorre affiancare ulteriori riflessioni basate sulla ratio della disposizione, diretta ad agevolare l'impresa di costruzione o ristrutturazione che "trasforma" un intero fabbricato allo scopo di renderlo più "sicuro" rispetto agli eventi sismici e più "ecologico" migliorandone le caratteristiche di efficienza energetica.

La norma risponde alla necessità di incentivare la **permuta** tra **vecchi edifici** e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di **rigenerazione urbana**.

Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di **scambi immobiliari** diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.

Tale obiettivo può essere perseguito indipendentemente dalla circostanza che l'impresa acquista l'intero fabbricato mediante la redazione di diversi contratti di **compravendita** stipulati in tempi diversi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 384](#)

Fisco

Dal MEF

Controversie tributarie pendenti in diminuzione al 30 giugno 2020

In diminuzione le controversie tributarie pendenti alla data del 30 giugno 2020. La riduzione è pari al 6,37% rispetto al 31 marzo 2019. Lo ha messo in evidenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno del rapporto trimestrale sul contenzioso tributario aprile-giugno 2020 che può essere consultato nel proprio sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze a partire dal 18 settembre 2020.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato in data 18 settembre 2020, all'interno del proprio sito istituzionale, il **rapporto trimestrale** sul contenzioso tributario **aprile-giugno 2020**.

Le controversie tributarie pendenti alla data del 30 giugno 2020, sono state pari a 356.287, con una riduzione del 3,49% rispetto al 30 giugno 2019.

In particolare le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel secondo trimestre 2020, pari a 35.278, registrano una riduzione del 41,62% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Quanto alle controversie definite sono state 40.821, con un calo tendenziale del 30,04% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La forte contrazione dei flussi in entrata è frutto della normativa emergenziale Covid-19 che ha previsto la sospensione dei depositi degli atti processuali e delle notifiche degli atti tributari da parte degli enti impositori.

Le nuove controversie presentate in primo grado presso le Commissioni tributarie provinciali sono risultate pari a 25.359, in diminuzione del 45,91%.

Quanto alle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 9.919, sono risultate in calo del 26,78%.

In riferimento agli esiti del giudizio, occorre evidenziare che nelle CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si è attestata al 49%, per un valore complessivo di 763,31 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 28%, per un valore di 270,69 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata del 12%, per un valore complessivo di 158,03 milioni di euro. Nelle CTR la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata del 50%, per un valore

complessivo di 965,82 milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 32%, per un valore complessivo di 360,99 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa il 9%, per un valore complessivo di 461,27 milioni di euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 18/09/2020, n. 212

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributo Covid 19: esclusi gli studi associati di iscritti alle Casse

Gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza sono esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto Rilancio. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 377 del 15 settembre 2020 con cui ha specificato che non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e pertanto gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 377 del 18 settembre 2020 in tema di contributo Covid 19 e associazione tra professionisti.

Il Decreto Rilancio riconosce un **contributo a fondo perduto**, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, a condizione:

- che si tratti di soggetti con **ricavi** di cui all'articolo 85, "TUIR" non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia, per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nell'anno 2019;

- che l'**ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Con la circolare n. 22/E del 2020 con riferimento agli studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza è stato affermato che, come già

chiarito nella circolare 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i **professionisti** iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti **esclusi**. Pertanto l'associazione essendo costituita tra professionisti iscritti all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria, resta esclusa dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto rilancio.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, per cui non saranno dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 377

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Assegni circolari diversi da quelli in forma libera: il pagamento dell'imposta di bollo

In tema di assegni circolari diversi da quelli in forma libera e imposta di bollo, sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola e tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 382 del 18 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 382 del 18 settembre 2020 in tema di assegni circolari diversi da quelli in forma libera e imposta di bollo.

L'imposta di bollo in merito agli assegni circolari è disciplinata dall'articolo 10, della Tariffa allegato A, parte prima, al d.P.R. n. 642 del 1972, che ne prevede

il relativo pagamento, fin dall'origine e nella misura del 6 per mille per ogni anno, per gli assegni circolari emessi in conformità del Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Più in particolare, le relative modalità di pagamento sono disciplinate dalla nota 2, secondo cui l'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.

L'articolo 22 (Solidarietà) prevede che sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

- tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

- tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti. Pertanto i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell'imposta di bollo sono entrambe le parti, vale a dire sia la Banca che il cliente che le richiede l'emissione dell'assegno circolare, diverso da quello in forma libera.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 382](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sentenza di revocatoria ordinaria fallimentare: imposta di registro in misura fissa

Nel caso di statuizione favorevole che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore

fallimentare trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 380 del 18 settembre 2020 con cui ha analizzato il trattamento fiscale della sentenza di revocatoria ordinaria fallimentare. Non riconducendosi di per sé effetti traslativi o restitutori alla statuizione del giudice che accoglie l'azione revocatoria, alla stessa trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 380 del 18 settembre 2020 in tema di trattamento fiscale della sentenza di revocatoria ordinaria fallimentare e di accordo transattivo.

In tema di azione revocatoria, la sentenza favorevole del giudice comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale.

In altri termini, non riconducendosi di per sé effetti traslativi o restitutori alla statuizione del giudice che accoglie l'azione revocatoria, alla stessa trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

Nel caso di eventuale statuizione favorevole che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore fallimentare trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

In tema di tassazione dell'atto transattivo, con il quale le parti intendono risolvere con efficacia retroattiva l'atto di conferimento del ramo d'azienda, si osserva che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Sotto il profilo fiscale, per quanto concerne la tassazione ai fini dell'imposta di registro, occorre fare riferimento all'articolo 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

L'imposta di registro trova applicazione in relazione alle disposizioni negoziali contenute nell'atto transattivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 380](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Polizza assicurativa collettiva a favore di lavoratori: quale regime di tassazione

Le quote accantonate, con polizza, dal Comune a favore degli agenti di polizia municipale che hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore dei lavoratori dipendenti, ossia "fringe benefit", costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa, sono imponibili ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 383 del 18 settembre 2020 riguardante il regime di tassazione della polizza assicurativa collettiva.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 383 del 18 settembre 2020 in tema di **polizza assicurativa collettiva** e regime di tassazione.

Nell'articolo 51, comma 2, del TUIR, vengono elencate tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprendività sancito dall'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario, tra l'altro, che i servizi siano messi a disposizione della **generalità dei dipendenti** o di categorie di dipendenti.

Al riguardo, l'amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione "alla generalità dei dipendenti" ovvero a "categorie di dipendenti", non riconosce l'applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 dell'articolo 51 del TUIR ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei **vantaggi** solo per alcuni e ben **individuati lavoratori**.

Nel caso di quote accantonate, con polizza, dal Comune a favore degli agenti di polizia municipale che hanno lo scopo di garantire un beneficio aggiuntivo a favore dei lavoratori dipendenti, occorre evidenziare che è stato chiarito come l'importo dei contributi stessi è volto a garantire un **beneficio aggiuntivo** della retribuzione (c.d. "fringe benefit") dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili.

Tali somme sono da trattare come **componente positiva del reddito** di lavoro dipendente, fermo restando che il valore dell'emolumento in natura non concorre

alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d'imposta, non risulta superato l'importo complessivo di euro 258,23.

In tale ipotesi, le somme successivamente rimosse dal beneficiario della polizza dovranno essere assoggettate al regime tributario tipico dei capitali rinvenienti dai contratti di assicurazioni sulla vita.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/09/2020, n. 383

Lavoro e Previdenza

Importo e beneficiari

Sgravi contributivi per le aziende che non chiedono la CIG: le prime indicazioni dell'INPS

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'INPS, nella circolare n. 105 del 2020, esamina le regole applicative dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione, secondo la disciplina introdotta dal decreto Agosto. Le indicazioni fornite riguardano la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo. L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l'INPS fornisce le prime indicazioni **sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal **decreto Agosto**.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziare, pari a 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Leggi anche Esonero contributivo o CIG? Le possibilità del decreto Agosto

Beneficiari

Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi **interventi di integrazione salariale**.

Possono accedere all'esonero in trattazione i datori di lavoro che:

- abbiano già fruito, nei mesi di **maggio e giugno 2020**, degli **interventi di integrazione salariale**, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

I datori di lavoro interessati **non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale**.

Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Contribuzioni escluse

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di

esonero le seguenti contribuzioni:

- i **premi** e i **contributi dovuti all'INAIL**;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei **trattamenti di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo destinato al finanziamento dei **Fondi interprofessionali** per la formazione continua.

Importo del beneficio

L'ammontare dell'esonero è pari alla **contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale** fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'importo dell'esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e **applicato su base mensile** per un periodo massimo di 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Tale importo può essere fruito, **fino al 31 dicembre 2020**, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Esempio di calcolo

Retribuzione oraria: 9,27 euro

Contribuzione oraria: 2,50 euro

CIG Covid fruita nei mesi di maggio e giugno: 8 settimane (320 ore)

Ore esonero contributivo spettanti: 640 entro il 31 dicembre 2020

Importo esonero spettante: 1.600 euro

Contribuzione mensile dovuta all'INPS: 433 euro

Esonero mensile: 400 euro (mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre)

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle **norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria** dei lavoratori, l'esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a **tutela delle condizioni di lavoro** e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli **accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con aiuti di Stato

Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino

le seguenti condizioni:

- siano di **importo non superiore a 800.000 euro** per ciascuna impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- siano concessi a imprese che non fossero **in difficoltà? al 31 dicembre 2019** o che abbiano incontrato difficoltà? o si siano trovate in una situazione di difficoltà? successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19;
- siano concessi **entro il 31 dicembre 2020**.

Coordinamento con altre misure

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'agevolazione, infatti, si sostanzia in un **esonero totale** dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020: la cumulabilità è ammessa unicamente nei limiti dell'eventuale residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

N.B. Il datore di lavoro che accede all'esonero in trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi dei suddetti nuovi periodi di cassa integrazione.

La scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Riferimenti normativi

INPS, circolare 18/09/2020, n. 105

Lavoro e Previdenza

Ipotesi al vaglio di Governo e sindacati

Riforma delle pensioni: APE sociale e opzione donna nella legge di Bilancio 2021

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

APE sociale, lavoratori precoci, esodati, opzione donna, contratti di espansione, rivalutazione delle pensioni e fondi pensione. Sono questi i temi su cui si svolgerà il confronto avviato tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Un pacchetto di proposte previdenziali che verranno, in parte, inserite nella prossima legge di Bilancio per la quale l'Esecutivo dovrà presentare la Nota di aggiornamento al DEF entro il prossimo 27 settembre con le linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. Recovery plan). Inoltre, con un intervento di più ampio respiro, si pensa a come superare quota 100. Due le ipotesi al vaglio.

Dopo la sospensione dettata dal periodo estivo e l'annullamento del primo incontro calendarizzato lo scorso 8 settembre, è ripreso il **tavolo di confronto al Ministero del Lavoro tra Governo e Sindacati** su un nuovo intervento di riordino del sistema previdenziale. Così come era stato condiviso a fine luglio, la gittata temporale degli interventi da costruire è duplice. Si vuole in primo luogo predisporre un pacchetto da inserire nella **prossima Manovra finanziaria** (a tal fine va ricordato come entro il prossimo 27 settembre l'Esecutivo dovrà presentare la Nota di aggiornamento al DEF). L'ulteriore step è poi quello di predisporre una serie di **interventi strutturali** e, si vorrebbe, duraturi da introdurre nel nostro sistema pensionistico nel medio periodo: da una **misura di flessibilità in uscita** che **sostituisca quota 100** alla pensione di garanzia per i giovani "contributivi" anche in considerazione dell'accentuato decremento del PIL in considerazione della crisi economica generata da Covid 19, al rilancio della previdenza complementare.

In attesa che si insedino le Commissioni di studio sulla separazione tra assistenza e previdenza e sui lavori gravosi (i sindacati hanno dato atto dell'impegno della Ministra Catalfo ma sottolineano l'eccessivo iter burocratico che sta provocando un sensibile ritardo) per quel che riguarda il prosieguo del confronto sono stati programmati, in data da definirsi, **quattro incontri tematici** di approfondimento:

- il primo su **APE sociale, precoci, esodati e Opzione donna**,
- il secondo su **contratti di espansione**,
- il terzo sulla **previdenza complementare**
- e il quarto sulla **rivalutazione delle pensioni** in essere.

Era stato poi già calendarizzato un appuntamento sugli interventi strutturali per il 25 settembre.

Il "what if" economico

La prossima riforma delle pensioni si innesta in un

quadro di riferimento particolarmente complesso e difficile e considerando le implicazioni che la richiesta delle risorse finanziarie del **NextGeneration Eu** comporterà in termini di rispetto delle condizionalità ma anche di prospettive soprattutto per quel che riguarda il **ruolo dei fondi pensione come investitori istituzionali**.

Con riferimento allo scenario economico è utile riportare in primo luogo le considerazioni espresse dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha sottolineato al Comitato esecutivo dell'Abi come le conseguenze della gravissima crisi globale causata dalla diffusione del nuovo coronavirus sono ancora molto difficili da valutare.

Per quel che riguarda l'**andamento del PIL**, parametro di fondamentale importanza nel sistema pensionistico sia per gli effetti che la crescita economica produce sull'occupazione, fonte principe della linfa contributiva del sistema previdenziale, che in considerazione del fatto che rappresenta il fattore di rivalutazione nel metodo di calcolo contributivo, vanno riportate le stime dell'OCSE nel proprio Interim Economic Outlook appena pubblicato. Il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese **diminuirà del 10,5 per cento nel 2020** (il dato di 0,8 punti migliore del meno 11,3 indicato nelle previsioni del giugno scorso) prima di tornare a crescere in positivo, al 5,4 per cento nel 2021 (all'opposto la previsione sul rimbalzo del 2021 è stata ritoccata al ribasso di 2,3 punti).

Recovery Fund, i riflessi previdenziali

"Pesano" poi le evidenze riportate nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza trasmesso nei giorni scorsi dal Governo al Parlamento. Viene sottolineato in primo luogo come il **debito pubblico dell'Italia** è il secondo più elevato dell'UE in rapporto al Pil dopo la Grecia. Secondo le previsioni, a fine 2020, subirà un **incremento di oltre 20 punti percentuali**, a causa della pandemia e delle ingenti misure

di sostegno ai redditi, alla liquidità e all'occupazione attuate, nel corso dell'anno con i provvedimenti di urgenza del Governo, il cui impatto stimato sull'indebitamento netto della PA è pari a 100 miliardi, il 6 per cento del PIL.

L'azione del Governo, si sottolinea, deve essere allora sempre orientata a politiche di bilancio e alla sostenibilità del debito. Per quel che riguarda specificamente i profili previdenziali il Piano nazionale di ripresa e resilienza (il cd **Recovery plan**) ricorda come l'Italia ha la popolazione più anziana dell'UE e il rapporto più elevato tra spesa pensionistica e PIL.

L'incidenza sul PIL della **spesa pubblica collegata all'invecchiamento** (pensioni e sanità) salirà di circa 2 punti percentuali di PIL nel 2030 in confronto al 2019, proseguono le Linee guida, secondo la previsione della Commissione europea nello scenario a legislazione vigente in materia di pensionamento anticipato. Una crescita forte e stabile del Pil è quindi essenziale per assicurare la sostenibilità del debito pubblico e della situazione sociale del Paese, è il corollario.

L'obiettivo, utilizzando le risorse del NextGeneration UE, è quello di **raddoppiare il tasso di crescita** dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8 dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6 per cento. A sua volta, la crescita richiede più elevati investimenti pubblici e una maggiore competitività di sistema per attrarre gli investimenti privati sia nazionali che esteri. In questa prospettiva ruolo di primo piano possono interpretare anche gli investitori previdenziali, portatori di quello che si definisce come "capitale paziente", con orizzonte temporale di lungo periodo e quindi stabile come fonte di finanziamento della economia reale.

Va ancora sottolineato il contributo che i **fondi pensione** possono fornire in ottica di Green deal (l'investimento secondo criteri ESG è visto con particolare favore anche dalla direttiva IORP 2 recepita nel nostro ordinamento e con riferimento al cui adeguamento la Covip ha pubblicato il 29 luglio scorso le specifiche Direttive ai fondi pensione), fortemente perorata sia dal Governo che dalla Commissione europea come testimoniato anche dal **discorso della Presidente Ursula von de Leyen** al Parlamento Ue. Notevole supporto possono poi fornire le forme previdenziali quali strumenti del welfare contrattuale con riferimento al quale

le Linee guida si propongono di **incrementare gli incentivi fiscali** rafforzando la contrattazione decentrata per aumentare la produttività.

Pensioni e confronto tra le parti sociali

Dopo l'ampio inquadramento di scenario ed andando al concreto, quali sono le misure su cui si sta ragionando?

Partendo dall'immediato la "quasi certezza" è la proroga di un anno, fino a dicembre 2021, dell'**APE sociale** (con possibile ampliamento della platea dei beneficiari considerando anche categorie di lavoratori particolarmente esposti al rischio Covid) e di **opzione donna**.

Si guarda poi al completamento della salvaguardia degli **esodati** e al rafforzamento della **quattordicesima mensilità** (la proposta dei sindacati è di considerare i pensionati fino a 1500 euro mensili).

Si vorrebbe poi che il 2021 diventi l'anno del rilancio delle adesioni alla **previdenza complementare**, attraverso una campagna istituzionale di informazione e un semestre di silenzio assenso (è importante evidenziare come la previdenza rappresenta uno dei temi "chiave" del prossimo Mese nazionale dell'educazione finanziaria il prossimo ottobre).

In un intervento di più ampio respiro su come superare **quota 100** il Governo sta ragionando su una ipotesi di **quota 102 con 64 anni di età e 38 anni di contributi** (possibile anche la previsione di una decurtazione per ogni anno di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia). Altra ipotesi è intervenire sulla durata della finestra mobile allungandola dagli attuali 3 mesi a 6 o 12 mesi mantenendo fermi i requisiti di pensionamento (62 anni e 38 anni). In tal caso la durata della finestra consentirebbe di ammorbidire lo scalino per le classi più prossime al raggiungimento del requisito anagrafico. La richiesta sindacale è quella di **quota 41**, con la possibilità quindi di un pensionamento anticipato con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Sul punto sembra esserci una apertura del Governo con riferimento specifico ad un rafforzamento della misura per i **lavoratori precoci**.

Altro endorsement dell'Esecutivo riguarda poi un impegno a equiparare il **part-time verticale a quello orizzontale** per l'accesso alla pensione. Viene valutata positivamente dai sindacati anche la proposta della staffetta generazionale e la gestione delle crisi aziendali con alcuni correttivi al **contratto di espansione**.

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Luca Failla

Sicurezza in azienda. Lo smart working come “passaporto” per il futuro del lavoro

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari)

Lo smart working emergenziale ha cambiato l'organizzazione del lavoro. Produttività e rimodulazione dell'orario di lavoro, in attuazione ai protocolli di sicurezza, sono stati gli effetti immediati del lavoro da remoto sperimentato durante i mesi del lockdown, oggi divenuti essenziali per sostenere la ripresa e la riprogettazione delle attività. Se il distanziamento sembra essere l'unico strumento efficace di organizzazione del lavoro in applicazione dell'obbligo di tutela e sicurezza generale al cui rispetto sono tenute le aziende, perché non continuare a ricorrere al lavoro agile anche dopo la fine dello stato di emergenza?

Siamo ormai consapevoli del fatto di avere imboccato una **strada senza ritorno**. Gli effetti della sperimentazione dello **smart working** che sono il portato più immediato della pandemia sono sotto gli occhi di tutti. E ciò anche senza necessariamente scomodare i dati pubblicati dalle diverse ricerche che si sono avvicinate in quest'ultimo periodo le quali, peraltro, mettono in evidenza che **oltre il 60% dei lavoratori non vorrebbe più tornare indietro** e sarebbe addirittura disposto ad essere retribuito con premi variabili legati alla produttività (che come sappiamo è uno dei fattori più importanti di questa modalità di lavoro).

Molte **aziende** stanno già **riorganizzando la loro attività** e non necessariamente in una logica di esubero - contrariamente ai timori che hanno governato l'introduzione delle norme sulla sospensione dei licenziamenti - ma **in una logica di crescita** (o meglio ri-crescita o ri-nascita) ed a patto di riorganizzare e riprogrammare l'intero sistema delle competenze. Perché il lavoro smart si “nutre” di tecnologia, ma questa presuppone che l'adeguamento da parte delle organizzazioni in termini di flessibilità porti anche la **formazione adeguata** per accompagnare la rivoluzione in atto, anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro attraverso la **contrattazione collettiva**, come la previsione del **Fondo Nuove competenze** ci induce a ritenere possibile.

Ma allora, quale è la **chiave di accesso** immediatamente disponibile per la programmazione di questa rivoluzione non più annunciata ma ormai in atto anche dopo la fine dello stato di emergenza? Sicuramente la sperimentazione dello smart working, “forzata” dall'attuazione dei Protocolli di sicurezza e del dovere di tutela in favore dei dipendenti.

Produttività e rimodulazione dell'orario di lavoro, in attuazione ai Protocolli di sicurezza e per garantire l'alternanza tra lavoro in sede e lavoro da remoto. Questi sono gli effetti immediati del lavoro da remoto

sperimentato durante i mesi del lockdown, oggi essenziali per sostenere la riprogettazione delle attività e la fase di ripresa delle attività e di riavvio della nostra economia.

E' ormai cambiata l'organizzazione del lavoro. Anzi ha subito una vera e propria accelerazione verso **un nuovo modo di lavorare**, più flessibile - anche se inizialmente costretto tra le mura domestiche ma in futuro con apertura verso luoghi diversi dal domicilio, purché “sicuri” - e utile per avviare nuovi sistemi e parametri di valutazione della prestazione lavorativa (nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato).

Si affievolisce infatti il binomio tempo/messa a disposizione di mere energie lavorative quale unico parametro di valutazione della prestazione lavorativa divenendo in modo più significativo, rilevante e concreto **misurare la prestazione di lavoro in termini di obiettivi e di risultato** per incrementare la competitività e allo stesso tempo conciliare vita e lavoro, come la stessa definizione di lavoro agile ci dice (Art. 18, c. 1 L. n. 81/2017).

Principi sempre di difficile introduzione all'interno del **rigido schema del lavoro subordinato** classico. Ma oggi possibili perché da un lato il contratto di lavoro subordinato si è dovuto adattare diventando più flessibile anche attraverso - appunto - il lavoro da remoto da Covid e, dall'altro, perché il lavoro per obiettivi e risultati - tipico del lavoro autonomo - non solo ha iniziato a fare ingresso in modo sempre più consistente anche nel rapporto di lavoro subordinato, proprio per accompagnare in modo concreto l'introduzione nel lavoro subordinato di più ampi margini di flessibilità, ma è divenuto oggi parametro di regolazione della prestazione lavorativa ibrida ossia caratterizzata in modo strutturale da una parte di lavoro all'interno dei locali aziendali e una parte all'esterno, divenendo strumento di una nuova ma attuale organizzazione del lavoro.

Organizzazione del lavoro che trova nei regolamenti

e nell'implementazione dei Protocolli di sicurezza, importante fattore di regolazione anche "necessitata" del rapporto di lavoro. Soprattutto tenendo conto delle implicazioni in termini di **responsabilità datoriale in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (2087 c.c.) che la pandemia ha portato come conseguenza più importante dell'alluvionale produzione normativa di questi mesi. Si pensi ad esempio alla posizione dei **soggetti a rischio**, che se da un lato godono di diritti e priorità nello svolgimento della prestazione di lavoro da remoto (coerentemente con la durata dello stato di emergenza prorogata al 15 ottobre) dall'altro divengono anche l'occasione per sperimentare quelle forme di alternanza casa-altrove-lavoro che, proprio in attuazione dei Protocolli di sicurezza, costituiscono oggi un obbligo per le aziende, anche per scongiurare - finché saremo accompagnati dal virus nella nostra quotidianità - il rischio di infortunio.

L'art. 2087 c.c. prescrive infatti che "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", imponendo quindi un **obbligo generale** di disposizione di tutte le misure necessarie per **prevenire eventuali rischi**. La poca conoscenza di tutti i possibili fattori di prevenzione dal virus (ancora oggi poco conosciuto) e il parallelo obbligo di **tutelare l'integrità fisica (e morale) del prestatore di lavoro**, pongono i datori di lavoro dinanzi alla necessità di adottare - anche al di là del termine dello stato di emergenza - misure organizzative adeguate e idonee non solo a garantire i livelli minimi di tutela ma, anche, in un contesto così fluido e in divenire come quello determinato dalla

pandemia, forme di organizzazione del lavoro che aiutino a creare la giusta premessa per limitare o scongiurare il rischio di contagio.

Il distanziamento, anche all'interno delle aziende, sembra oggi essere l'unico efficace strumento di organizzazione (o meglio, di riorganizzazione) del lavoro che possa soddisfare questi presupposti.

Da ciò deriva che anche oltre il termine dello stato emergenziale, le aziende ben potranno proseguire nelle attuali modalità di lavoro agile del proprio personale e ciò in applicazione concreta dell'obbligo di tutela e sicurezza generale al cui rispetto sono tenute.

In altri termini, anche prevedendo di proseguire l'organizzazione di lavoro da remoto pure in **assenza di accordi individuali**, da ritenere superabili alla luce del dovere generale di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c., e ciò nella consapevolezza che non di vera e propria forzatura si tratta ma di un vero e proprio "passaporto" per il futuro del lavoro nell'impresa, soprattutto in assenza di garanzie sulla assenza del virus in autunno (come a più riprese si legge sui media nazionali ogni giorno) e, di conseguenza, sul pericolo presente di contagio derivante in ogni caso dalla promiscuità e dagli spostamenti casa-ufficio del proprio personale.

Il **Regolamento di smart working** diviene oggi così lo strumento più snello per sperimentare la nuova organizzazione del lavoro, proprio ai fini del rispetto dei Protocolli e delle Linee Guida di settore, costituendo altresì lo strumento indispensabile per assicurare anche la corretta gestione del personale al quale la legge riserva - seppure entro i limiti temporali dell'emergenza - un diritto o una priorità nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, sempre che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Caporalato: sequestro e confisca nell'analisi dei Consulenti del lavoro

Nell'approfondimento del 18 settembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la fattispecie della confisca obbligatoria e del sequestro preventivo applicabili in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, (c.d. caporalato). Per eseguire la confisca è necessario attendere la irrevocabilità di una sentenza di condanna oppure di applicazione della pena, pronunciata per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nell'intervallo di tempo necessario per giungere ad una sentenza di condanna definitiva, al fine di evitare che il datore di lavoro disperda i beni propri e quelli dell'azienda e di assicurare conseguentemente un fruttuoso risultato della confisca, il giudice, già nella fase delle indagini preliminari, potrà disporre la misura del sequestro preventivo.

La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con l'approfondimento del 18 settembre 2020, interviene a commento delle novità introdotte nel codice penale riguardo la confisca:

- degli "strumenti" con i quali è stato posto in essere il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";

- dei proventi conseguiti da tale condotta illegale.

Per eseguire la confisca, è necessario attendere la irrevocabilità di una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena. Tuttavia, nell'intervallo di tempo necessario per giungere ad una sentenza di condanna definitiva, in via cautelare, il giudice, già nella fase delle indagini preliminari, potrà disporre la misura del sequestro preventivo.

Motivazioni per il sequestro preventivo

Il provvedimento di **sequestro preventivo** può essere adottato sulla base dei risultati delle indagini fino a quel momento compiute, rappresentate dalla "attività captativa" e dai "racconti e descrizioni rese nel corso delle sommarie informazioni o nell'incidente probatorio dalle vittime dello sfruttamento". Mentre, in ordine al pericolo di prosecuzione dello sfruttamento dell'attività lavorativa, sono ritenuti elementi "concretamente significativi del pericolo di protrazione della condotta delittuosa e di aggravamento delle relative conseguenze":

1. "l'ampio periodo temporale in cui si è perpetrata l'attività di sfruttamento di manodopera agricola";

2. "il numero dei braccianti coinvolti nel fenomeno illecito";

3. "le modalità spesso cruente con cui i braccianti sono costretti a

Nel caso in cui le aziende agricole non sono state ritenute suscettibili di **confisca obbligatoria**, in quanto "preesistenti alle condotte delittuose contestate", le condotte di sfruttamento dei braccianti agricoli perpetrate solo per migliorare la produttività delle aziende, non è stato ravvisato "il nesso strumentale tra le aziende agricole ed il reato contestato.

Obbligatorietà della confisca

Il legislatore, all'articolo 603-bis.2 del codice penale, ha previsto l'obbligatorietà della confisca anche dei veicoli utilizzati per trasportare - quasi sempre "in condizioni disumane" - i lavoratori sui luoghi di lavoro. Invero, in assenza di una norma come quella di cui all'articolo 603-bis.2 del codice penale, tali mezzi "andrebbero ricondotti, seguendo le linee tracciate dall'art. 240 cod. pen., nel novero delle cose indicate nel primo comma di detto articolo, soggette a confisca facoltativa ('nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato'). Il mezzo di trasporto non è, infatti, ex se una res tale da non poter restare in circolazione prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità? e dall'esito del giudizio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 18/09/2020

Lavoro e Previdenza

Cdl al Senato

Consulenti del lavoro a sostegno delle imprese e del lavoro

La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, è stata ricevuta dalla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in data 18 settembre 2020. L'incontro, che si è tenuto a Palazzo Giustiniani, nella sala in cui fu sottoscritta la Carta costituzionale della Repubblica Italiana, ha fatto luce sulle principali criticità che interessano al momento il mondo delle professioni.

Con un comunicato stampa datato 18 settembre 2020,

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rende noto che la Presidente **Marina Calderone**, è stata ricevuta dalla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'incontro si è tenuto a Palazzo Giustiniani, nella sala in cui fu sottoscritta la Carta costituzionale della Repubblica Italiana.

La Presidente Calderone ha illustrato i delicati temi che hanno caratterizzato il mondo del lavoro durante la pandemia, soffermandosi sugli scenari di crisi che hanno interessato il mondo imprenditoriale e in particolare il comparto delle **professioni**. Fondamentale il ruolo svolto in questi mesi dai Consulenti del Lavoro nel sostenere imprese e lavoratori nell'attivazione degli ammortizzatori sociali emergenziali e le numerose criticità e difficoltà riscontrate a causa della frenetici-
tà normativa e delle procedure adottate dall'INPS per erogare ai lavoratori gli strumenti di sostegno al reddito voluti dal Legislatore.

La Presidente ha, inoltre, evidenziato la necessità di favorire un reale rilancio dell'economia e del lavoro, utilizzando le risorse messe in campo dall'Europa con il Recovery Fund per sostenere percorsi di riqualificazione e ricollocazione del personale verso quelle nuove competenze professionali di cui necessita il mercato del lavoro, soprattutto in questo momento di rapida trasformazione. In ultimo, la categoria ha manifestato il proprio disappunto alla mancata ratifica da parte dei ministeri vigilanti delle delibere adottate dall'Enpacl, con le quali l'Ente di previdenza di categoria mirava ad attenuare la crisi economica che ha colpito in maniera rilevante anche gli studi professionali dei Consulenti del Lavoro.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Covid-19: richiesta indennità aggiuntiva comuni zona rossa

Nella circolare n. 104 del 2020, l'INPS fornisce istruzioni amministrative in materia dell'indennità aggiuntiva COVID-19 a favore dei lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. In particolare, le indennità sono rivolte ad alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa nei comuni individuati dall'allegato 1 del

richiamato D.P.C.M. del 1° marzo 2020 o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o domiciliati.

Con la circolare n. 104 del 18 settembre 2020, l'INPS riguarda **l'indennità aggiuntiva Covid-19** spettante i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata.

A questi lavoratori come sopra individuati è riconosciuta **un'indennità mensile aggiuntiva** pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

Beneficiari sono i soggetti residenti nei seguenti comuni delle Regioni Lombardia e Veneto:

Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

Regione Veneto:

- a) Vo'.

Presentazione della domanda di indennità aggiuntiva

La domanda deve essere presentata in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS o tramite il servizio di Contact Center integrato.

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell'INPS.

Compatibilità con altre prestazioni previdenziali
L'indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con **l'Assegno ordinario di invalidità, l'indennità di disoccupazione NASpI, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l'indennità di disoccupazione agricola.**

Essa è inoltre compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare Covip

RITA: ammissibilità del cumulo e status di disoccupazione

Arrivano dalla Covip, con la circolare n. 4209 del 2020, alcune indicazioni riguardo la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) con riferimento sia ai requisiti di accesso che alla cumulabilità tra prestazioni. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione chiarisce inoltre la rilevanza dello status di inoccupato o disoccupato sussistente in capo al richiedente la prestazione e le modalità di accertamento reddituali.

La Covip ha pubblicato la circolare n. 4209 del 17 settembre 2020 in materia di **Rendita integrativa temporanea anticipata** (RITA).

RITA agli iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati

La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell'istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità?

La percezione della RITA è compatibile con lo svolgimento, in tale periodo, di attività lavorativa di ogni tipologia, in Italia o all'estero (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).

La RITA può essere erogata in un'unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell'età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia.

La RITA non può essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

Rita e disoccupazione

Posto che sono considerati in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del

TUIR (DPR 917/1986);

la Covip ritiene indifferente che l'iscritto richiedente la RITA o il riscatto totale o parziale della posizione ex art. 14, comma 2, sia disoccupato in senso tecnico, e cioè abbia presentato la DID, ovvero inoccupato nel senso precisato nelle Circolari del Ministero del Lavoro sopra citate, purché lo stesso abbia cessato l'attività lavorativa svolta in precedenza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Covip, circolare 17/09/2020, n. 4209

Lavoro e Previdenza

Avvocato della Corte di Giustizia UE

Diritto di soggiorno: il termine ragionevole per cercare un posto di lavoro

Gli Stati membri sono tenuti ad accordare ai cittadini dell'Unione alla ricerca di un posto di lavoro un termine ragionevole durante il quale questi ultimi devono dimostrare di essere alla ricerca di un lavoro. È solo dopo la scadenza di siffatto termine che tali cittadini devono dimostrare, non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo. A tal riguardo, un termine di tre mesi a partire dalla fine del periodo iniziale di tre mesi di soggiorno legale nel territorio dello Stato membro ospitante non risulta irragionevole. Sono queste le conclusioni dell'Avvocato della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-710/19.

Nel procedimento n. C-710/19, la Corte di Giustizia UE deve pronunciarsi sul rifiuto a concedere un **diritto di soggiorno superiore a tre mesi** in qualità di persona in cerca di occupazione ad un cittadino greco, decisione accompagnata da un ordine di lasciare il territorio dell'autorità belga competente.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio in tale causa vertono, in sostanza, da un lato, sulla portata dei diritti e degli obblighi delle **persone in cerca di occupazione**, e, dall'altro, sulla questione se gli Stati membri siano tenuti a concedere a tali persone, ai fini della ricerca di un impiego, un termine ragionevole, il quale **non può essere inferiore a sei mesi**. Tali questioni offrono alla Corte l'occasione di precisare la portata delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 2004/38 per le persone in cerca di occupazione che sono state oggetto di una decisione di allontanamento.

Conclusioni dell'Avvocato della Corte

L'Avvocato della Corte di Giustizia UE, nelle sue

conclusioni del 17 settembre 2020, rileva che l'articolo 45 TFUE dispone che la **libera circolazione dei lavoratori** all'interno dell'Unione è assicurata e, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa implica, segnatamente, il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive e di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri. Da tale articolo discende pertanto che un cittadino di uno Stato membro alla ricerca di un impiego ha il diritto di spostarsi liberamente nel territorio di altri Stati membri.

Il diritto di soggiorno delle persone in cerca di occupazione è stato menzionato per la prima volta dalla Corte nella sentenza Royer. In tale sentenza è stato dichiarato che tale diritto è un diritto attribuito direttamente dall'articolo 48 del Trattato CEE (divenuto articolo 45 TFUE) o, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per l'attuazione di tale articolo. In particolare la Corte ritiene che le disposizioni che sanciscono la libertà di circolazione devono essere **interpretate estensivamente**, e che un'interpretazione restrittiva comprometterebbe le effettive possibilità di uno cittadino di uno Stato membro che sia in cerca di occupazione di trovare un lavoro negli altri Stati membri e priverebbe quindi detta disposizione del suo effetto utile.

La Corte ha inoltre precisato, che pur avendo stabilito una durata a tale diritto di soggiorno (precisamente sei mesi) qualora, trascorso tale termine, il cittadino provi che continua a cercare lavoro e ha **effettive possibilità di essere assunto**, non può essere **obbligato a lasciare il territorio** dello Stato membro ospitante.

Inoltre, la Corte ha precisato che consentendo ai cittadini che cercano lavoro di conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi, un termine ragionevole a decorrere dalla fine del periodo di tre mesi di soggiorno legale è idoneo a garantire un certo livello **di certezza del diritto e di trasparenza** nell'ambito del diritto di soggiorno previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 e garantito direttamente dall'articolo 45 TFUE.

Alla luce di tali considerazioni, l'Avvocato della Corte consiglia di rispondere che gli Stati membri sono tenuti ad accordare ai cittadini dell'Unione alla ricerca di un posto di lavoro un **termine ragionevole** durante il quale questi ultimi devono dimostrare di essere alla ricerca di un lavoro. È solo dopo la scadenza di siffatto termine che tali cittadini devono dimostrare, in conformità all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38, non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo. A tal riguardo, un termine di tre mesi a partire

dalla fine del periodo iniziale di tre mesi di soggiorno legale nel territorio dello Stato membro ospitante non risulta irragionevole.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Avvocato della Corte di Giustizia UE, conclusioni 17/09/2020, causa n. C-710/19

Finanziamenti

Agevolazioni sul Fondo 394

Internazionalizzazione imprese: contributo a fondo perduto potenziato fino al 50%

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Il contributo a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle imprese passa al 50% nell'ambito dell'aiuto temporaneo. Il Fondo 394, gestito da SIMEST, diventa ancora più appetibile per le aziende che vogliono favorire le esportazioni attraverso i finanziamenti dedicati al rafforzamento patrimoniale, alla partecipazione a fiere, per l'inserimento sui mercati esteri, nonché per acquisire i servizi di un temporary export manager e per finanziare i progetti di investimento in ambito e-commerce. Le imprese hanno dovuto però confrontarsi con importanti problemi fatti registrare dal sistema telematico per la presentazione dell'istanza durante il primo giorno di apertura.

Le agevolazioni per l'**internazionalizzazione delle imprese** diventano più forti grazie al regime di aiuto previsto dal quadro temporaneo approvato a seguito dell'emergenza Covid-19.

Le imprese possono, dal 17 settembre 2020, richiedere le **agevolazioni** sul **Fondo 394** ottenendo la metà dell'importo concesso sotto forma di **fondo perduto**. Rimarrà invece in forma di finanziamento agevolato l'altra metà dell'agevolazione, ma ad un tasso ridotto al 10% del tasso di riferimento e con la possibilità di chiedere l'esenzione da eventuali garanzie.

La partenza della nuova agevolazione non è stata priva di problemi, poiché il sistema telematico di SIMEST non ha retto al grande interesse delle imprese e la presentazione delle domande è avvenuta a singhiozzo.

Leggi anche [Internazionalizzazione: i sette driver SIMEST per finanziare a fondo perduto le imprese](#)

Novità dell'aiuto temporaneo

Le imprese possono ottenere la **metà della somma richiesta a fondo perduto**, ossia senza obbligo di restituzione, mentre l'altra metà rimane soggetta a rimborso. La nuova struttura dell'agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla **Commissione UE** nell'ambito del quadro temporaneo di aiuti in conseguenza dell'epidemia **Covid-19** che ha permesso, fino alla fine del 2020, di concedere aiuti con un limite di 800 mila euro complessivi.

La misura del **fondo perduto al 50%** fa seguito ad una serie di modifiche che, progressivamente, hanno portato gli incentivi del Fondo 394 ad attirare fortemente l'attenzione delle imprese. Attraverso l'introduzione di successivi interventi normativi in conseguenza della crisi innescata dalla pandemia, la disponibilità del fondo è stata quadruplicata, è stato eliminato per il 2020 l'obbligo di presentare garanzie, sono stati **innalzati gli importi massimi**, è stata ampliata la gamma di spese finanziabili, è stata **allargata la platea delle imprese** che possono accedervi ed è stata estesa

l'operatività dei finanziamenti anche a progetti di internazionalizzazione in Paesi dell'Unione Europea.

Sette misure previste dal Fondo 394 per le imprese

Il fondo 394 prevede sette diverse misure per soddisfare le esigenze di sostegno delle imprese nell'ambito dei propri programmi di internazionalizzazione.

La misura per la **patrimonializzazione** è finalizzata a sostenere la solidità patrimoniale delle imprese per stimolarne la competitività internazionale. È rivolta alle **MidCap** e alle **PMI italiane**, costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo biennio abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell'ultimo anno. L'agevolazione è finalizzata al miglioramento o mantenimento del livello di solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto/attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un "livello soglia" predeterminato.

Altra misura sostiene la **partecipazione a fiere, mostre, missioni di sistema** e eventi promozionali, anche virtuali, per promuovere il **business su nuovi mercati internazionali**. Possono accedere tutte le PMI, in forma singola o aggregata, le MidCap e le **grandi aziende**.

Il sostegno copre le spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi esteri, incluse le missioni di sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e associazioni di categoria. Sono finanziabili anche le spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia. La copertura riguarda il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 15% dei ricavi dell'ultimo esercizio. Un'ulteriore misura è rivolta ad agevolare l'ingresso nei **nuovi mercati** finanziando la **realizzazione di strutture commerciali**. È dedicata a **tutte le imprese**,

in forma singola o aggregata che devono costituire una “Rete Soggetto” e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. Agevola le spese per la realizzazione di **uffici, show room, negozio, corner**, centri di assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività promozionali, ma anche di un magazzino e un centro di assistenza post vendita in Italia se accessori al programma di internazionalizzazione.

Altra misura finanzia gli **studi di fattibilità** finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un investimento commerciale o produttivo in Paesi esteri, coprendo le spese di personale, viaggi e soggiorni per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri. Per il personale interno sono ammesse spese per viaggi, soggiorni, indennità di trasferta e retribuzioni, queste ultime fino a un massimo del 15% delle spese di personale interno e del personale esterno preventivate; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni.

Inoltre, è possibile accedere ad una misura che copre le **spese per la formazione del personale** in loco nelle

iniziative di investimento in Paesi esteri. La formazione deve essere effettuata dopo la realizzazione dell'investimento, che non deve essere antecedente di 12 mesi alla data di presentazione della domanda. Questa misura copre anche l'assistenza post vendita collegata a un contratto di fornitura.

Di più recente introduzione sono le due misure che sostengono le imprese per acquisire i servizi di un **temporary export manager** e per finanziare i progetti di investimento in ambito “**e-commerce**”.

Problemi telematici

L'avvio della presentazione delle istanze in base al nuovo regime non è avvenuto senza intoppi. I **troppi accessi al sistema** hanno reso complicata la presentazione dell'istanza alle imprese, impegnandole anche per molte ore a fronte di una procedura che, in condizioni normali, non richiederebbe tanto tempo.

Molte imprese si sono trovate anche nella condizione di non poter accedere al sistema telematico, a fronte del messaggio riportato sotto, il che rappresenta un problema non da poco laddove la procedura preveda sostanzialmente un accesso con modalità a sportello, come in questo caso.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.